



29462 2017

REPUBBLICA ITALIANA

NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Oggetto
Fallimento
Opposizione allo
stato passivo

Composta da:

R.G.N. 10930/13

Dott. Antonio Didone - Presidente -

Dott. Magda Cristiano - Consigliere -

Cron. 29462

Dott. Giacinto Bisogni - Rel. Consigliere -

Rep.

Dott. Carlo De Chiara - Consigliere -

Ud. 24/03/17

Dott. Massimo Ferro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

C.U.C.I.

Cassina, elettivamente domiciliato in Roma,

viale

;

- ricorrente -

nei confronti di

Fallimento Costruzioni s.p.a.;

378

- intimato -

2017

avverso il decreto n. 132/12 del Tribunale di Roma

Bray



sezione fallimentare, emesso il 13 marzo 2013 e depositato il 21 marzo 2013, n. R.G. 5926/13;

Rilevato che

1. Cassina ha chiesto l'ammissione al passivo del fallimento Farsura Costruzioni s.p.a. di: a) crediti scaturenti da prestazioni professionali compiute in esecuzione di un contratto professionale per 1.517.527,16 €, con collocazione privilegiata, ai sensi dell'art. 2751 bis n. 2 c.c., oltre agli interessi e alla rivalutazione; b) crediti per finanziamenti in favore della società per 590.429,89 € con collocazione chirografaria. Il Giudice Delegato, il 16 dicembre 2010, ha ammesso Cassina al passivo per 1.517.527,16 €, quale credito postergato derivante dal finanziamento della società e ha respinto il credito relativo alle prestazioni professionali perché non provato.
2. Cassina ha proposto opposizione ex art. 98 L.F.
3. Si è costituita la curatela che ha chiesto la modifica dello stato passivo con ammissione del credito postergato per finanziamenti alla società di 590.249,89 € e non di 1.517.527,16 € come, per errore materiale, era stato disposto in sede di verifica dei crediti.

Braschi



4. Il Tribunale di Roma, con decreto emesso il 13 marzo 2013, ha accolto l'istanza della curatela qualificandola come richiesta di correzione di errore materiale, proponibile in sede di opposizione allo stato passivo per ragioni di economia processuale e ha respinto l'opposizione allo stato passivo proposta da Cassina.

5. Cassina ricorre per cassazione deducendo:

a) la violazione e falsa applicazione, nonché l'errata interpretazione delle norme di diritto dettate in materia di costituzione in giudizio del fallimento convenuto; b) violazione e falsa applicazione, nonché errata interpretazione, di norme di diritto in relazione alla *reformatio in pejus* del credito ammesso al passivo del fallimento; c) la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio; d) la nullità della ordinanza per violazione delle norme processuali sulle prove - violazione dell'art. 360 n. 4 c.p.c.

6. Non svolge difese la curatela fallimentare.

Ritenuto che

7. Il primo motivo deduce in primo luogo la nullità degli atti compiuti in giudizio dal difensore di controparte, l'Avv. Valentini, che all'epoca ricopriva il ruolo di capo di gabinetto dell'AGCM,

Bozzi



ruolo incompatibile, ex lege, con l'esercizio della professione forense. In secondo luogo il ricorrente censura la decisione della Corte di appello per non aver rilevato la inammissibilità della proposizione di una nuova domanda da parte della curatela che si è avvalsa irritualmente dell'impugnazione dello stato passivo da parte dell'odierno ricorrente. Infine secondo il ricorrente anche a voler qualificare la istanza come richiesta di correzione di errore materiale essa doveva essere dichiarata inammissibile per essere competente a pronunciarsi su di essa il giudice delegato ex art. 98 della legge fallimentare.

8. Va ribadita quanto al primo profilo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ. Sezioni unite n. 5035 dell'11 marzo 2004) secondo cui sulla validità dell'atto posto in essere dal difensore, iscritto all'albo e munito di procura, non incidono eventuali situazioni di incompatibilità con l'esercizio della professione, quali quelle discendenti dalla qualità di pubblico dipendente, che, sanzionabili sul piano disciplinare, non privano della legittimazione alla professione medesima, fino a che persista detta iscrizione.

9. Quanto agli altri due profili non può non rilevarsi che la curatela fallimentare è

Bozzi



legittimata a proporre opposizione allo stato passivo qualora rilevi l'ingiustizia del provvedimento di ammissione al passivo e quindi a proporre anche una istanza di correzione di errore materiale se l'ammissione al passivo sia il risultato di un evidente errore materiale. Il Tribunale di Roma ha correttamente qualificato l'istanza avanzata dalla curatela come richiesta di correzione di errore materiale anziché come impugnazione incidentale del provvedimento del giudice delegato e l'ha ritenuta proponibile in sede di opposizione allo stato passivo per evidenti ragioni di economia processuale. Né può ritenersi una competenza funzionale del giudice delegato a emanare il provvedimento di correzione (cfr. Cass. civ. sezione III, n. 10289 del 27 luglio 2001 e Cass. civ. sezione I, n. 16353 del 20 agosto 2004).

10. Il secondo motivo di ricorso è infondato per le ragioni già esposte in relazione al primo motivo che comportano l'insussistenza di una *reformatio in pejus* avendo la Corte di appello modificato l'ammissione al passivo sulla base del mero rilievo di un errore materiale emergente dalla comparazione fra motivazione e dispositivo della statuizione del giudice delegato e non in base a un diverso giudizio in fatto o in diritto rispetto

Bozzi



a quello espresso dal giudice delegato nella sua motivazione.

11. Il terzo motivo è inammissibile perché in seguito all'intervenuta riforma dell'art. 360 n. 5 c.p.c. è legittima l'impugnazione per cassazione solo nell'ipotesi di omissio esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e non più per le ipotesi di omissa, insufficiente e contraddittoria motivazione. Da parte del ricorrente si sostiene che la parte illustrativa del motivo consente di enucleare tale fatto e la censura di omissio esame ma si tratta di una deduzione difensiva che non può essere accolta alla luce della giurisprudenza di questa Corte sulle modalità di proposizione del ricorso per cassazione ex art. 360 n. 5 c.p.c. (cfr. Cass. civ. Sezioni unite n. 8053 del 7 aprile 2014). Peraltro la lettura della motivazione del decreto impugnato smentisce che la Corte di appello non abbia valutato l'intera documentazione prodotta e fa ritenere il ricorso generico e privo di autosufficienza per ciò che concerne la deduzione di un riconoscimento dello specifico credito ritenuto non provato per le ragioni espresse chiaramente nella motivazione.

12. Con il quarto motivo di ricorso si censura la decisione della Corte di appello per non aver ammesso la prova testimoniale nonostante la sua

Brogn



rilevanza e idoneità sotto il profilo processuale. Si tratta di una impugnazione del tutto apodittica e generica che come tale non può che considerarsi inammissibile. La Corte di appello ha ritenuto non ammissibile la prova per testi in quanto ha valutato i capitoli di prova formulati dall'odierno ricorrente come generici e inidonei a descrivere "in maniera concreta e specifica le concrete prestazioni per le quali l'opponente chiede che gli venga riconosciuto il compenso". Valutazione non censurabile in questo giudizio alla stregua della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. civ. S. U. N. 8053/2014, cfr. anche Cass. civ. sez. III n. 9952 del 20 aprile 2017) che richiede una chiara violazione del minimo costituzionale in tema di motivazione per ritenere ammissibile il ricorso per cassazione laddove nel caso in esame il ricorrente si limita ad affermare una valutazione contraria a quella della Corte di appello.

13. Il ricorso va pertanto respinto senza ulteriori statuizioni sulle spese processuali.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Bropp



pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del
24 marzo 2017.

Il Giudice rel.

Giacinto Biagini

Il Presidente

Antonio Di Gane



IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

il 07 DIC 2017

IL CANCELLIERE B3
Dott.ssa Fabrizia Barone